

Costruzione, Gestione e controllo degli

Asili-Nido comunali

Art. 12.

I Comuni o i Consorzi dei Comuni amministrano gli asili-nido nelle forme e nei modi previsti dalla legge Comunale e provinciale per lo svolgimento della loro attività. La gestione degli asili-nido è affidata ad un Comitato nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale e composto nei modi stabiliti nel regolamento di gestione. In ogni caso, del Comitato di gestione fanno parte almeno:

- a) due o più rappresentanti, uno dei quali della minoranza, eletti dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale o dal Comitato di quartiere ove regolarmente istituito;
- b) una rappresentanza delle famiglie utenti del servizio;
- c) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro designata dalle organizzazioni medesime;
- d) una rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel settore dell'assistenza;
- e) una rappresentanza degli operatori addetti all'asilo;
- f) il medico dell'asilo;
- g) il Direttore didattico o un suo delegato.

Il Regolamento di gestione può prevedere che del Comitato facciano parte anche esperti. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Nei Comuni o Consorzi di Comuni con più asili-nido deve essere assicurata l'uniformità di gestione e di indirizzo, anche mediante l'istituzione di un Consiglio dei Presidenti dei Comitati di gestione.